



Provincia di Perugia

Approvato con Deliberazione del Presidente n. 156 del 03/08/2026

Norme per l'espletamento delle "Selezioni uniche per la formazione di elenchi idonei all'assunzione nei ruoli degli enti locali ai sensi dell'art.3-bis del Decreto Legge 9 giugno 2021, n.80 convertito con modificazioni dalla L.6 agosto 2021, n.113 - (Centrale Unica Selezioni Idoneative - C.U.S.I.)"

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento intende promuovere una forma di cooperazione tra amministrazioni pubbliche che consenta, nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 97 della Costituzione e dall'art. 1 L. 241/1990:

- la semplificazione, l'economicità e la razionalizzazione dei procedimenti di selezione;
- la standardizzazione delle procedure;
- la riduzione dei tempi occorrenti per la copertura di posti vacanti;
- la riduzione dei costi;
- la riduzione del "rischio contenzioso".

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80 la Provincia di Perugia può stipulare intese con altri enti locali, anche in assenza di un fabbisogno di personale, per l'organizzazione e gestione in forma aggregata di selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato; la Provincia svolgerà il ruolo di ente capofila in forza delle proprie competenze di cui ai commi 85 e 88 dell'art.1 della Legge 56/2014, d'intesa con gli enti locali aderenti.

2. La Provincia di Perugia cura le fasi delle procedure, come dettagliato negli articoli successivi e potrà avvalersi, per lo svolgimento delle stesse, delle proprie strutture interne, di personale in utilizzo congiunto degli enti locali aderenti, di società specializzate nel reclutamento e nella selezione del personale e/o del supporto e collaborazione di altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso la responsabilità della procedura selettiva idoneativa e l'adozione dei relativi atti amministrativi restano in capo alla Provincia di Perugia, che non può delegare integralmente a soggetti esterni lo svolgimento delle attività essenziali della procedura.

3. Alle selezioni uniche si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, dell'articolo 35 quater D.Lgs n.

165/2001, nonché, per quanto non disciplinato, le norme regolamentari in materia di accesso e modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione della Provincia di Perugia.

Art. 3

Adesione alla convenzione

1. Per attingere all'elenco degli idonei gli enti locali ricompresi nel territorio della Provincia di Perugia dovranno sottoscrivere un'apposita convenzione per la disciplina dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni.

2. La convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e, ove applicabile, dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, finalizzata alla gestione associata di funzioni o servizi, è aperta all'adesione di tutti gli enti locali ricompresi nel territorio della Provincia di Perugia e si perfeziona tramite approvazione da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico.

3. La convenzione per le procedure selettive per la formazione degli elenchi degli idonei ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 80/2021 definisce le varie fasi procedurali contenute nell'art. 6 del presente regolamento, il cui schema viene approvato con deliberazione presidenziale.

4. La Provincia comunica agli enti aderenti i profili professionali per i quali saranno avviate le procedure per le selezioni uniche, individuati secondo le proprie necessità e sulla base delle manifestazioni ricevute dagli enti locali stessi.

Art. 4

Commissioni delle selezioni pubbliche

1. Le commissioni delle selezioni uniche sono composte, nel rispetto della parità di genere, da tre componenti e da un segretario verbalizzante, oltre eventuali componenti esperti aggiuntivi; le stesse vengono nominate dalla Provincia tra soggetti interni e/o esterni all'Ente.

2. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Dirigente del Servizio cui fa capo la gestione del personale, sentito il Direttore Generale dell'Ente, ove nominato, o il Segretario Generale. La partecipazione del Dirigente del Servizio cui compete la gestione del personale, in qualità di membro esperto o presidente, è disposta con atto del Direttore Generale ove nominato o del Segretario Generale.

3. La commissione viene presieduta, di norma, dal Direttore Generale, ove nominato, o dal Segretario generale o da un dirigente della Provincia o di un ente locale che ha sottoscritto l'accordo o da un Segretario comunale. I membri esperti potranno essere reperiti prioritariamente tra i dipendenti della Provincia e degli enti convenzionati. Le funzioni di segretario verbalizzante vengono espletate da un dipendente della Provincia di Perugia.

4. Le forme di pubblicità delle selezioni restano disciplinate dalla vigente legislazione.

5. I compensi per i componenti esterni delle commissioni sono determinati nella misura del 50% di quelli previsti dall'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Gli stessi sono liquidati con determinazione del Dirigente del Servizio a cui fa capo la gestione del personale.

I compensi non sono dovuti nel caso di partecipazione a commissioni per lo svolgimento di procedure idoneative (Fase 1) da parte di componenti degli enti convenzionati.

Art. 5

Definizioni e ambito di applicazione

1. Gli elenchi degli idonei potranno riguardare tutti i profili e le aree previste nel comparto delle Funzioni locali, per assunzioni sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.

2. Il presente regolamento non si applica alle procedure finalizzate alle selezioni del personale indette ai sensi dell'art. 90 e 110 del TUEL e alle assunzioni mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dai Centri per l'impiego (Area degli operatori).

Art. 6

Fasi procedurali

1. La procedura di reclutamento mediante le selezioni uniche si svolge in due fasi:

a) **FASE 1:** formazione di elenchi di idonei da parte della Provincia di Perugia per i profili professionali individuati.

Tale fase si articola nelle seguenti sotto-fasi:

- approvazione e pubblicazione dell'avviso pubblico di selezione
- svolgimento della selezione
- approvazione dell'elenco degli idonei.

b) **FASE 2:** interpello, di competenza degli enti locali aderenti e della Provincia di Perugia per le proprie assunzioni, rivolto agli idonei presenti in elenco, finalizzato all'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, di profili specifici previsti nei rispettivi Piani integrati di attività e organizzazione (PIAO),

Tale fase si articola nelle seguenti sotto-fasi:

- approvazione e pubblicazione dell'avviso di interpello
- comunicazione dell'avviso da parte degli enti aderenti alla Provincia
- acquisizione delle manifestazioni di interesse all'assunzione
- eventuale selezione tra gli idonei
- formazione ed approvazione della graduatoria finale
- assunzione del/i vincitore/i
- comunicazione nominativi candidati assunti alla Provincia.

2. Nella FASE 2 resta di esclusiva competenza di ogni Ente Locale aderente e della Provincia di Perugia, per le proprie assunzioni, la verifica dell'assenza di proprie graduatorie valide per la medesima area giuridica e profilo professionale dell'elenco di idonei dal quale si intenda attingere per le eventuali assunzioni.

3. L'aggiornamento degli elenchi di idonei è di competenza della Provincia.

Art. 7

Formazione e tenuta degli elenchi di idonei

1. La formazione e la gestione degli elenchi di idonei è di esclusiva competenza della Provincia (Fase 1).

2. Gli avvisi, uno per ciascun profilo professionale per il quale si intenda procedere alla formazione di un elenco di idonei, vengono approvati con determinazione del Dirigente del Servizio cui fa capo la gestione del personale. Detti avvisi sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia e sul Portale unico del reclutamento. Nell'avviso sarà precisato il punteggio minimo necessario al fine del conseguimento della idoneità, così come individuato al successivo comma 4.

3. Il Servizio cui fa capo la gestione del personale provvede :

- all'acquisizione, mediante piattaforma informatica a ciò dedicata, delle domande di partecipazione alla selezione unica e alla verifica preventiva della loro regolarità;
- alla nomina di un'apposita Commissione esaminatrice; per la sua composizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento;
- ad organizzare e supportare la commissione esaminatrice nello svolgimento della selezione unica mediante una prova di idoneità la cui tipologia sarà dettagliata nel bando di selezione.

4. Al termine dei propri lavori, la Commissione esaminatrice formula un elenco di idonei, che non costituisce graduatoria di merito, composto dai concorrenti che avranno conseguito almeno il punteggio minimo di 18/30 nella prova selettiva e provvederà a trasmettere i relativi verbali al Dirigente del Servizio cui fa capo la gestione del personale per la verifica della regolarità formale delle operazioni svolte.

5. L'elenco, stilato in ordine alfabetico, viene approvato dal Dirigente cui fa capo la gestione del personale e non conterrà il punteggio conseguito nella prova di verifica dell'idoneità. Gli elenchi hanno durata massima triennale dalla data della loro prima approvazione e saranno aggiornati, secondo le norme vigenti in materia, mediante apposita procedura selettiva finalizzata all'inserimento di nuovi idonei.

6. L'aggiornamento consiste nell'indizione di apposita procedura selettiva (Fase 1) al fine di aggiungere nell'elenco già formatosi nuovi idonei che potranno, pertanto, prendere parte ai successivi interpelli (Fase 2).

7. Gli idonei selezionati restano iscritti negli elenchi sino alla data della loro eventuale assunzione a tempo indeterminato e, comunque, per un massimo di tre anni dalla data di approvazione dell'elenco in cui il loro nominativo è stato inserito per la prima volta. Decorso il triennio potranno essere riscritti solo mediante superamento della prova selettiva espletata a seguito dell'eventuale avviso per l'aggiornamento dell'elenco nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge.

8. L'elenco degli idonei, approvato con atto del Dirigente del Servizio cui fa capo la gestione del personale, è pubblicato sul Portale unico del Reclutamento, all'Albo pretorio on line della Provincia e sul sito istituzionale, dove rimarrà reperibile.

9. Al fine di garantire trasparenza ed imparzialità e a tutela della riservatezza dei candidati, negli elenchi e nei relativi aggiornamenti i candidati sono identificati con i dati personali pseudonomizzati mediante codici identificativi univoci.

Art. 8

Impegni degli enti aderenti all'accordo

1. La Provincia di Perugia e gli enti aderenti all'accordo sono responsabili in via esclusiva degli atti e delle attività posti in essere nella gestione delle selezioni uniche per le fasi e attività di loro competenza così come definite agli articoli successivi.

Art. 9

Interpello e utilizzo degli elenchi di idonei

1. La Provincia di Perugia e gli enti che abbiano stipulato specifico accordo con essa, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità, possono attingere all'elenco degli idonei per la copertura delle posizioni programmate nei rispettivi piani dei fabbisogni di personale.

2. La Provincia di Perugia e gli enti che abbiano stipulato specifico accordo con essa possono procedere alle assunzioni, previa pubblicazione di un interpello rivolto ai soggetti idonei inseriti negli elenchi, ogni qualvolta si verifichi la necessità di procedere all'assunzione di personale in base ai documenti programmatori definiti dal singolo ente.

3. L'ente interpellante pubblica l'avviso di interpello con le modalità previste a legislazione vigente per la pubblicazione dei bandi di concorso per una durata stabilita tra 10 e 30 giorni e provvede alla raccolta delle manifestazioni di disponibilità all'assunzione. La Provincia di Perugia, per gli interPELLI di propria competenza, provvede autonomamente agli adempimenti di cui al precedente capoverso.

4. L'avviso di interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi viene approvato dall'ente locale aderente proponente l'assunzione, che lo inoltra alla Provincia di Perugia per la pubblicazione nel sito istituzionale al fine di garantirne ampia e agevole diffusione.

5. Nell'interpello di cui al comma 3 sono indicate:

- lo specifico profilo professionale di interesse, le specifiche competenze e conoscenze, in coerenza con i titoli di studio richiesti dalla procedura selettiva espletata per la formazione dell'elenco;
- numero dei posti richiesti per l'assunzione;
- eventuali riserve di posti previste dalla normativa vigente in favore di particolari categorie di cittadini;
- la tipologia del rapporto di lavoro che si intende instaurare (indeterminato/determinato, a tempo pieno/part time);
- le ulteriori specifiche competenze e conoscenze richieste;
- le modalità di adesione all'interpello e le relative tempistiche;
- le modalità di trasmissione del curriculum vitae;
- la tipologia e le modalità di svolgimento della selezione;
- data e il luogo di svolgimento dell'eventuale prova d'esame prescelta ovvero le modalità di comunicazione della data della prova;
- la previsione della dichiarazione dei candidati circa la permanenza dei titoli di preferenza e precedenza dichiarati nella procedura selettiva per la formazione dell'elenco.

6. La nomina della commissione per la selezione dell'interpello spetta all'ente interpellante secondo le proprie norme regolamentari interne. Per l'Ente Provincia valgono le disposizioni di cui all'art. 4.

7. Fatte salve specifiche previsioni della vigente normativa di legge o regolamentare, in presenza di più soggetti interessati all'assunzione la Provincia o l'ente interessato procede ad effettuare una selezione, basata su una prova selettiva scritta o orale diretta a formulare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura del posto disponibile.

8. A seguito dell'interpello è prevista l'assunzione diretta degli idonei se il numero di coloro che manifestano l'interesse è uguale o inferiore al numero di posti da ricoprire, ovvero, in presenza di più idonei interessati all'assunzione rispetto al numero dei posti da ricoprire, è previsto lo svolgimento di una selezione per la formazione di una graduatoria di merito.

9. E' facoltà della Provincia o dell'ente aderente prevedere nell'interpello la possibilità di svolgere la prova anche nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano in numero pari o inferiore ai posti da ricoprire.

10. Il mancato superamento della prova selettiva effettuata nell'ambito dell'interpello non pregiudica la permanenza del candidato nell'elenco di idonei e la possibilità di partecipare a futuri interpelli dello stesso o di altri enti.

11. Restano in capo alla Provincia, per le proprie assunzioni, e ad ogni ente aderente gli adempimenti e le procedure propedeutiche all'espletamento delle selezioni, la verifica dell'assenza di proprie graduatorie valide per la medesima area e profilo professionale, nonché la fase di interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi e di formazione della graduatoria di merito alla quale attingere per la copertura dei posti disponibili.

12. Una volta perfezionata la graduatoria di merito da parte della Provincia o dell'ente aderente è in capo allo stesso la pubblicazione, la gestione e lo scorrimento della stessa tenuto conto di quanto previsto al successivo articolo 10, fatti salvi gli obblighi di comunicazione di cui al successivo comma 13.

13. Gli enti si impegnano a comunicare tempestivamente alla Provincia di Perugia i nominativi dei candidati assunti a tempo indeterminato al fine della cancellazione dall'elenco degli idonei.

Art. 10

Gestione degli elenchi di idonei

1. Fermo restando quanto indicato al comma 12 del precedente articolo, a conclusione della procedura selettiva, l'Ente aderente comunica tempestivamente alla Provincia di Perugia gli esiti e i nominativi dei soggetti che saranno assunti anche a tempo determinato.

2. Gli idonei selezionati restano iscritti negli elenchi sino alla data della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e, comunque, non oltre la vigenza dell'elenco.

3. In caso di assunzione a tempo determinato, gli idonei mantengono l'iscrizione nel relativo elenco per successivi interpelli a tempo indeterminato. Gli idonei/vincitori assunti a tempo indeterminato vengono cancellati dall'elenco.

4. La cancellazione dall'elenco, nel periodo di validità dello stesso, è disposta dalla Provincia di Perugia dal momento della ricezione della comunicazione formale, da parte dell'Ente locale aderente, dell'avvenuta sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.

La Provincia di Perugia procede alle variazioni ed alla pubblicazione dell'elenco aggiornato.

5. Nel caso in cui l'idoneo/vincitore selezionato rinunci all'assunzione o venga assunto da un ente a tempo indeterminato, ma receda dal contratto nel corso del periodo di prova o non superi quest'ultimo, lo stesso rientra nell'elenco degli idonei, fatti salvi i limiti previsti dal successivo comma 6; in tal caso, l'ente aderente potrà procedere ad un nuovo interpello o allo scorrimento della graduatoria, se presente.

6. La cancellazione dall'elenco è altresì disposta dalla Provincia di Perugia qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) l'idoneo/vincitore sia chiamato a ricoprire un posto e rifiuti lo stesso o receda dal contratto nel corso del periodo di prova per complessive tre volte, anche non consecutive;
- b) l'idoneo/vincitore stipuli il contratto di assunzione e non superi il periodo di prova per due volte, anche non consecutive.

La cancellazione è disposta previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e seguenti della L. 241/1990.

7. Per ogni evento esplicitato nei precedenti commi 5 e 6, l'Ente interpellante è obbligato a darne tempestiva comunicazione alla Provincia affinché si provveda alla variazione degli elenchi, pubblicata sul sito istituzionale.

8. Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere inviate esclusivamente all'apposito indirizzo di posta elettronica che la Provincia comunicherà agli enti aderenti.

9. L'idoneo/vincitore assunto presso l'ente interpellante, una volta cancellato dall'elenco, non potrà partecipare ad alcun interpello, né alla conseguente selezione, anche qualora avesse manifestato il proprio interesse prima della cancellazione, in quanto privo dei requisiti necessari alla partecipazione.

10. La graduatoria formata a seguito dell'interpello non può essere utilizzata né da altri Enti né per posti diversi da quello per cui lo stesso era stato bandito, fatto salvo lo scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia all'assunzione, recesso dal contratto nel corso del periodo di prova o mancato superamento del periodo di prova da parte del vincitore.

Art. 11

Risorse umane e strumentali

1. Le risorse umane dedicate alle attività di competenza della Provincia di Perugia, in quanto Ente capofila, saranno prioritariamente assicurate dalla Provincia. L'individuazione della struttura organizzativa dedicata e dei collaboratori addetti è di stretta competenza della Provincia di Perugia, nel rispetto della propria regolamentazione ed in piena autonomia organizzativa e gestionale.

2. I locali, le attrezzature ed i servizi necessari alla gestione delle selezioni uniche, per le attività di competenza della Provincia di Perugia in qualità di Ente capofila, saranno messi a disposizione dalla Provincia di Perugia, così come gli ordinari strumenti di gestione informatica e telematica.

3. Sono a carico degli Enti locali aderenti le spese di organizzazione e gestione degli interPELLI attivati per le assunzioni di propria competenza, così come sono a carico della Provincia di Perugia quelle riferite agli interPELLI per le proprie assunzioni.

Art. 12

Risorse finanziarie

1. Per la partecipazione alla procedura selettiva i candidati dovranno corrispondere la tassa di concorso, con le modalità indicate nell'avviso delle selezioni idoneative, fissato in Euro 10,00 per ogni singola procedura.

2. Le entrate derivanti dalla riscossione della tassa di concorso sono rimesse dalla Provincia di Perugia, a parziale copertura degli oneri sostenuti per la procedura selettiva.

3. Le spese di funzionamento per la sola formazione degli elenchi e dei loro aggiornamenti (compensi componenti commissione; affidamento servizi ad operatori economici specializzati; attività di supporto e collaborazione, eccetera) vengono finanziate, annualmente, dalla Provincia di Perugia.

4. Nessun ulteriore contributo di segreteria sarà richiesto dall'ente locale aderente per la partecipazione dei candidati agli interpelli.

5. Restano a carico degli enti aderenti e della Provincia di Perugia, per le proprie assunzioni, le spese sostenute per lo svolgimento dell'interpello rivolto agli idonei presenti in elenco (Fase 2).

6. Per le procedure bandite per la formazione di elenchi (Fase 1) il costo a carico di ciascun ente aderente è annuale ed è determinato sulla base della dimensione demografica:

- a) Comuni fino a 3.000 abitanti: € 500,00;
- b) Comuni da 3.001 a 15.000 abitanti: € 1.000,00;
- c) Comuni oltre i 15.000 abitanti: € 1.500,00.

Per altre tipologie di Enti, la possibilità di convenzionamento e la quota fissa annua di adesione prevista dal presente comma, verrà determinata con deliberazione del Presidente della Provincia.

7. Per ogni unità assunta a tempo indeterminato o determinato a seguito di interpello da parte di ciascun ente aderente (Fase 2) dovrà essere corrisposto alla Provincia l'importo forfettario di € 1.000,00.

Articolo 13

Controllo e vigilanza

1. La Provincia di Perugia redige annualmente un report consuntivo delle attività svolte nell'ambito della gestione di Selezioni uniche, rilevando in modo particolare il numero delle selezioni uniche avviate e degli elenchi approvati, il numero degli interpelli pubblicati, il numero delle assunzioni effettuate e i tempi procedurali.

Art. 14

Durata della convenzione e recesso

1. La durata dell'adesione degli enti è disciplinata dalla convenzione sottoscritta tra le parti.

Articolo 15

Tutela dei dati personali

1. La Provincia e gli enti aderenti sono titolari del trattamento dei dati personali trattati nell'ambito delle selezioni uniche, per le fasi e attività di rispettiva competenza e sono tenute, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii..

2. Le parti si impegnano a trattare tutti i dati personali raccolti nell'ambito delle Selezioni Uniche in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. Ai sensi dell'art. 2-ter del D.Lgs. 196/2003 la base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento UE è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Articolo 16

Prevenzione della corruzione

1. Le attività della C.U.S.I. della Provincia sono svolte nel rispetto delle disposizioni della Legge 190/2012 con riferimento al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza", adottato annualmente dalla Provincia nell'ambito dell'individuata area di rischio: "Acquisizione e gestione del personale".

Art. 17

Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 3-bis del D.L. 80/2021, del D.P.R. 487/1994, del D.Lgs. 165/2001, della normativa vigente in materia di reclutamento del personale e della disciplina regolamentare della Provincia di Perugia.